Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 15 dicembre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **764**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 535, 536, 537, 538 relativi alla « Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in medicina del lavoro » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 535. — Il corso degli studi della scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha la durata di tre anni.

Art. 536. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quarantacinque (15 per ogni anno di corso).

Art. 537. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Patologia e clinica del lavoro;
4) Psicologia del lavoro.

2° *Anno*:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Patologia e clinica del lavoro;
4) Psicologia del lavoro;
5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
6) Infortunistica e pronto soccorso;
7) Biometria e statistica sanitaria;
8) Medicina preventiva dei lavoratori.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica del lavoro;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Infortunistica e pronto soccorso;
4) Medicina legale e delle assicurazioni;
5) Medicina preventiva dei lavoratori;
6) Radiologia e medicina nucleare;
7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
8) Dermatologia professionale.

Art. 538. — Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ogni anno, secondo quanto verrà stabilito, in accordo con la facoltà, dal consiglio della scuola.

Gli articoli 553, 554, 555, 556 relativi alla « Scuola di perfezionamento in idroclimatologia clinica » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale

Art. 553. — La scuola mira a creare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possano esercitare un'attività specifica in particolare nelle stazioni termali e climatiche.

Art. 554. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in dodici specializzandi (quattro per ogni anno di corso). I corsi hanno la durata di tre anni.

Art. 555. — Gli insegnamenti sono:

1° *Anno*:

1) Geologia idrologica, geofisica, meteorologica e climatologica generale;
2) Chimica chimico-fisica idroclimatologica;
3) Effetti biologici e meccanismo d'azione dei fattori idroclimatologici;
4) Ecologia medica. Geografia idroclimatologica;
5) Cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche.

2° *Anno*:

1) Cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio;
2) Cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare;
3) Cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente;
4) Cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare);
5) Cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare).

3° *Anno*:

1) Cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie;
2) Cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine;
3) Cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare);
4) Organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico;
5) Tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche.

Art. 556. — Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico, potranno essere effettuate visite di istruzione alle stazioni termali.

Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare come interni durante il triennio gli istituti ove ha sede la scuola di idroclimatologia.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni nonchè l'internato sono obbligatori.

Al termine di ogni anno verrà sostenuto un esame teorico-pratico sugli insegnamenti impartiti.

La commissione, costituita da tre membri, esprime il giudizio con una votazione in trentesimi.

Al termine dei tre anni verrà presentata una tesi di specializzazione compilativa o sperimentale che verrà giudicata da una commissione di 5 membri.

La votazione è espressa in cinquantesimi.

L'esito favorevole degli esami è provato da un diploma che dà diritto al titolo professionale di « specialista in idroclimatologia medica e clinica termale ».

Gli articoli 582, 583, 584, 585, 586 relativi alla « Scuola di specializzazione in igiene e tecnica ospedaliera » sono soppressi con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli da 625 a 632 relativi alla « Scuola di specializzazione in farmacoterapia e tossicologia medica » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in tossicologia medica », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Art. 625. — La scuola di specializzazione in tossicologia medica ha sede presso la seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 626. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in tossicologia medica è di tre anni.

Art. 627. — Le iscrizioni alla scuola sono limitate ai laureati in medicina e chirurgia ed avvengono per titoli ed esami. Nell'esame di ammissione i candidati dovranno dar prova di avere nozioni di cultura tossicologica.

Art. 628. — Il numero massimo complessivo degli iscritti è di venticinque per ogni anno di corso, per un totale di settantacinque iscritti.

Art. 629. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) Chimica tossicologica con esercizi;
2) Tossicologia generale;
3) Tossicologia sperimentale con esercizi I.

2° *Anno*:

1) Tossicologia sistematica;
2) Cancerogenesi da agenti chimici;
3) Teratogenesi da agenti chimici;
4) Tossicologia sperimentale con esercizi II;
5) Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici I.

3° *Anno*:

1) Diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
2) Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici II;
3) Tecniche di rianimazione in tossicologia;
4) Legislazione in campo tossicologico.

Art. 630. — Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati che vengono ricoverati saranno seguiti e studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso: casi interessanti di intossicazioni singole o collettive potranno essere oggetto di ricerche speciali o di pubblicazioni da parte di uno o più degli iscritti al corso, a seconda del giudizio del direttore.

Art. 631. — Alla fine del 1°, 2° e 3° anno avranno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (o clinica) su argomenti di tossicologia.

Art. 632. — L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative, oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia.

Gli articoli 641, 642, 643, 644, 645, 646 relativi alla « Scuola di specializzazione in igiene » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 641. — Presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia di Roma è costituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

Art. 642. — Il corso si distingue in un biennio propedeutico seguito da un terzo anno con quattro orientamenti differenziati:

1) Sanità pubblica;
2) Laboratorio;
3) Igiene e direzione ospedaliera;
4) Igiene e medicina scolastica.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. La ammissione avviene per titoli ed esami, solo nel caso di eccedenza delle domande. Sono disponibili numero quaranta posti per ciascun anno di corso.

Art. 643. — Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per uno dei quattro orientamenti, potranno essere iscritti al 3° anno di un altro orientamento nell'ambito della disponibilità dei posti.

Analogamente, i laureati in medicina e chirurgia che hanno conseguito a suo tempo, a norma dei precedenti statuti delle rispettive scuole biennali di specializzazione, il diploma di specializzazione in « Igiene », o in « Igiene e sanità pubblica », o in « Igiene e tecnica ospedaliera », o in « Igiene e medicina scolastica », potranno essere iscritti al 3° anno di uno dei quattro orientamenti previsti, sempre nell'ambito della disponibilità dei posti.

Art. 644. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Metodologia statistica e biometria;
2) Educazione sanitaria;
3) Psicologia;

4) Microbiologia;
5) Parassitologia;
6) Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive;
2) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
3) Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
4) Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
5) Demografia e statistica sanitaria;
6) Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

1) Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
2) Igiene edilizia e urbanistica;
3) Igiene dell'alimentazione;
4) Igiene e medicina scolastica;
5) Igiene ospitaliera;
6) Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (con orientamento di laboratorio):

1) Microscopia applicata all'igiene;
2) Microbiologia applicata all'igiene;
3) Chimica clinica;
4) Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
5) Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
6) Nozioni di anatomia e istologia patologica.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e direzione ospitaliera):

1) Storia degli ospedali e principio metodologico della assistenza ospitaliera;
2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
3) Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
4) Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
5) Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
6) Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero;
7) Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e medicina scolastica):

1) Auxologia normale e patologica;
2) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
3) Servizi di medicina scolastica;
4) Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
5) Igiene dell'alimentazione;
6) Assistenza parascolastica;
7) Edilizia scolastica.

Materie complementari:

Una per il 1° anno ed una per il 2° anno, a scelta dell'iscritto.

1° *Anno*:

1) Chimica applicata all'igiene;
2) Igiene mentale;
3) Igiene del lavoro.

2° *Anno*:

1) Fisica applicata all'igiene;
2) Igiene militare;
3) Medicina sociale;
4) Idrologia.

Art. 645. — Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni integrate da dimostrazioni pratiche, da esercitazioni e da visite ad impianti ed a strutture interessanti la specialità.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi vengono ammessi alle prove, dietro dichiarazione scritta del direttore della scuola, sostenendo un esame per ogni singola prova prevista.

Alla fine del triennio dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta riguardante la specialità.

Art. 646. — Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione all'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva, con la indicazione del relativo orientamento prescelto, valido a tutti gli effetti.

Gli articoli da 647 a 653 relativi alla « Scuola di specializzazione in malattie infettive » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 647. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha lo scopo di promuovere una approfondita conoscenza delle malattie umane da infezione e dei metodi di diagnosi, di profilassi e di cura delle stesse.

Essa conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Art. 648. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a venti per ciascun anno. Qualora gli aspiranti siano in numero maggiore, i candidati dovranno sostenere una prova scritta e l'ammissione sarà determinata in base alla graduatoria. Gli aspiranti che per titoli già acquisiti ritengano di poter essere ammessi al 2° anno di corso, dovranno presentare documentata richiesta.

Art. 649. — Il corso di studi ha la durata di 3 anni, durante i quali gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche ed i vari reparti degli istituti clinici.

Art. 650. — La firma di frequenza è necessaria per l'ammissione agli esami di profitto che saranno sostenuti alla fine di ogni anno accademico per le discipline d'insegnamento annuale ed alla fine del triennio per la patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 651. — Alla fine del corso gli iscritti dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su di un argomento di malattie infettive. Per essere ammesso a questo esame di diploma, il candidato deve aver superato tutti gli esami di profitto.

Art. 652. — La scuola di specializzazione in malattie infettive comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;

3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
2) Malattie infettive dei Paesi caldi;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Art. 653. — L'ordine degli esami è il seguente:

1° anno: un esame sulle discipline numeri 1) e 2);
2° anno: un esame sulle discipline numeri 2), 3), 4);
3° anno: un esame sulle discipline numeri 1), 2), 3), 4), ed un esame di diploma.

Gli articoli da 676 a 684 relativi alla « Scuola di specializzazione in criminologia clinica » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in criminologia clinica e psichiatria forense » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in criminologia clinica e psichiatria forense

Art. 676. — La scuola di specializzazione in criminologia clinica e psichiatria forense ha sede presso gli istituti di antropologia criminale e di medicina legale.

Art. 677. — Le iscrizioni al primo anno della scuola non possono superare il numero di trenta. Qualora il numero delle domande di iscrizione al 1° corso sia superiore al numero di trenta, la scelta degli iscritti sarà fatta in seguito a concorso interno per esami. Gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso l'istituto della eventuale data del concorso.

Art. 678. — Alla scuola sono ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia i laureati in scienze biologiche, filosofia, giurisprudenza, scienze politiche e pedagogia.
La frequenza ai corsi è obbligatoria.
La durata del corso è di tre anni accademici.

Art. 679. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

a) Criminologia generale, criminologia clinica e psichiatria forense (triennale);
b) Psicologia applicata alla criminologia (biennale);
c) Antropofenomenologia applicata alla criminologia (biennale);
d) Psicopatologia generale ed applicata (biennale);
e) Psichiatria generale ed applicata (biennale);
f) Biologia criminologica;
g) Nozioni di diritto penale di maggior rilievo psichiatrico forense;
h) Tipologie criminali: atto, comportamento e condotta antisociale;
i) Tecnica dell'interrogatorio ed elementi di tecnica della investigazione giudiziaria;
l) Profilassi criminale e trattamento del reo;
m) Perizia psichiatrica Valutazione della pericolosità sociale;
n) Diritto penitenziario e reinserimento sociale del reo.

Art. 680. — Il piano di studi della scuola è il seguente:

1° *Anno*:

1) Criminologia generale, criminologia clinica e psichiatria forense;
2) Psicologia applicata alla criminologia;
3) Antropofenomenologia applicata alla criminologia;
4) Psicopatologia generale ed applicata;
5) Psichiatria generale ed applicata.

2° *Anno*:

6) Criminologia generale, criminologia clinica e psichiatria forense;
7) Psicologia applicata alla criminologia;
8) Antropofenomenologia applicata alla criminologia;
9) Psicopatologia generale ed applicata;
10) Psichiatria generale ed applicata;
11) Biologia criminologica;
12) Nozioni di diritto penale di maggior rilievo psichiatrico forense.

3° *Anno*:

13) Criminologia generale, criminologia clinica e psichiatria forense;
14) Tipologie criminali: atto, comportamento e condotta antisociale;
15) Tecnica dell'interrogatorio ed elementi di tecnica della investigazione giudiziaria;
16) Profilassi criminale e trattamento del reo;
17) Perizia psichiatrica Valutazione della pericolosità sociale;
18) Diritto penitenziario e reinserimento sociale del reo.

Art. 681. — Gli esami di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere sostenuti alla fine di ogni rispettivo anno di corso.

Art. 682. — Per gli insegnamenti delle discipline specializzate sono previste esercitazioni pratiche presso istituti universitari e presso la scuola superiore di polizia.
I corsi saranno integrati da conferenze affidate a cultori italiani e stranieri delle singole discipline.

Art. 683. — Per conseguire il diploma di specialista in criminologia clinica e psichiatria forense, gli iscritti, al termine degli studi, dovranno presentare e discutere una dissertazione originale scritta e sostenere una prova pratica dinanzi ad una commissione formata da insegnanti della scuola.

Art. 684. — I candidati non riconosciuti idonei allo esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Dopo l'art. 711 e con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della « Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ».

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 712. — Possono aspirare all'iscrizione alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale o che dimostri-

no di aver frequentato a titolo ufficiale ed in modo continuativo un istituto universitario di chirurgia generale o una divisione ospedaliera di chirurgia generale per almeno due anni.

Il numero complessivo degli specializzandi non può essere superiore a ventiquattro.

L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per titoli ed esami.

La data del concorso verrà notificata nell'albo della scuola in tempo utile.

La durata del corso è di tre anni.

Non saranno consentite abbreviazioni di corso.

Art. 713. — La scuola ha sede presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di internato presso il reparto cardiochirurgico (corsie, diagnostica, sala operatoria, trattamento intensivo) per tutta la durata dei corsi e di frequenza alle lezioni, conferenze speciali ed esercitazioni.

Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto nelle materie fondamentali il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per gli iscritti all'ultimo anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 714. — Gli insegnamenti fondamentali (annuali o biennali) sono i seguenti:

1° *Anno*:

Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dello apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;
Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche (clinica, strumentale, radiologica e di laboratorio) 1° anno;
Semeiotica e diagnostica angiologica;
Patologia e clinica cardiologica, 1° anno;
Principi e tecnica della circolazione extracorporea;
Nozioni di ingegneria medica.

2° *Anno*:

Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche (clinica, strumentale, radiologica e di laboratorio), 2° anno;
Patologia e clinica cardiologica, 2° anno;
Patologia e clinica angiologica;
Terapia chirurgica e tecnica operatoria, 1° anno;
Anestesia e rianimazione.

3° *Anno*:

Patologia e clinica cardiologica pediatrica;
Terapia chirurgica e tecnica operatoria, 2° anno;
Trattamento intensivo.

L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 99. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.

Costituzione del collegio sindacale della cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, n. 1552, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 1° febbraio 1960, n. 176 e 11 dicembre 1961, n. 1512, con i quali sono state approvate talune modifiche allo statuto della Cassa, che ha assunto la denominazione di « Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione Angelo e Giovanni Marco »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, n. 167 — con il quale sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto — ed in particolare l'art. 23 dello statuto medesimo concernente la composizione e la nomina del Collegio sindacale della cassa sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1969 relativo alla costituzione del collegio sindacale della cassa predetta;

Viste le designazioni effettuate, mediante elezioni, da parte dell'assemblea generale degli iscritti alla Cassa nelle riunioni del 26 aprile e 9 luglio 1972 quali risultano dai verbali relativi alle riunioni medesime trasmesse dall'Ente con nota del 24 luglio 1972;

Viste le designazioni effettuate dalle imprese mandanti;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale della Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco », scaduto per decorso triennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco » è costituito dai seguenti membri:

Sapienza dott. Concetto, membro effettivo con funzioni di presidente e Michienzi dott.ssa Amalia, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fabianelli Pietro, membro effettivo e Martinelli Gianfranco, membro supplente, designati, mediante elezioni, dall'assemblea generale degli iscritti;

Rusconi rag. Aldo, membro effettivo e Casabianca Alfio, membro supplente, designati dalle imprese mandanti in rappresentanza delle imprese medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12838)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla « Determinazione » in data 3 agosto 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 12 agosto 1971, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1973.

2. Il primo comma del punto 4 della « Determinazione » in data 3 agosto 1971, sopracitata, viene sostituito dal seguente: « Per le navi « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Federico C. », « Eugenio C. » ed « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di L. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti ».

Roma, addì 7 dicembre 1972

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali: TORNETTA

(12944)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,40	584,40	584,50	584,40	584,40	584,40	584,30	584,40	584,40	584,40
Dollaro canadese	583,70	583,70	583,80	583,70	584,90	583,70	583,30	583,70	583,70	584,60
Franco svizzero	154,83	154,83	154,80	154,83	154,80	154,80	154,82	154,83	154,83	154,80
Corona danese	85,20	85,20	85,25	85,20	85 —	85,20	85,20	85,20	85,20	85,20
Corona norvegese	89,18	89,18	89,20	89,18	88,90	89,18	89,19	89,18	89,18	89 —
Corona svedese	123,30	123,30	123,30	123,30	123,20	123,30	123,30	123,30	123,30	123,19
Fiorino olandese	181,06	181,06	181,25	181,06	181,10	181,05	181,05	181,06	181,06	181,06
Franco belga	13,2620	13,262	13,27	13,2620	13,265	13,26	13,2575	13,2620	13,26	13,27
Franco francese	115,435	115,435	115,60	115,435	115,70	115,40	115,42	115,435	115,43	115,77
Lira sterlina	1369 —	1369 —	1368,50	1369 —	1369,50	1369 —	1368,85	1369 —	1369 —	1369,60
Marco germanico	182,895	182,845	182,80	182,895	182,80	182,85	182,85	182,895	182,89	182,82
Scellino austriaco	25,2575	25,2575	25,26	25,2575	22,25	25,26	25,249	25,2575	25,25	25,26
Escudo portoghese	21,8050	21,805	21,81	21,8050	21,75	21,80	21,80	21,8050	21,80	21,80
Peseta spagnola	9,2090	9,209	9,2150	9,2090	9,205	9,20	9,206	9,2090	9,20	9,21
Yen giapponese	1,9435	1,9435	1,9475	1,9435	1,94	1,94	1,9425	1,9435	1,94	1,94

Media dei titoli dell'11 dicembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
» 5 % (Ricostruzione)	93,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,875
» 5 % (Città di Trieste)	93,275
» 5 % (Beni esteri)	93,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,175
» 5,50 % » » 1968-83	96,325
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,35
Dollaro canadese	583,50
Franco svizzero	154,825
Corona danese	85,20
Corona norvegese	89,185
Corona svedese	123,30
Fiorino olandese	181,055
Franco belga	13,26
Franco francese	115,427
Lira sterlina	1368,925
Marco germanico	182,872
Scellino austriaco	25,253
Escudo portoghese	21,802
Peseta spagnola	9,207
Yen giapponese	1,943

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 12 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,50	583,50	583,35	583,50	583,35	583,50	583,45	583,50	583,50	584,40
Dollaro canadese	582,95	582,95	583 —	582,95	584 —	582,95	583 —	582,95	582,95	583,70
Franco svizzero	154,53	154,53	154,50	154,53	154,50	154,52	154,52	154,53	154,43	154,83
Corona danese	85,19	85,19	85,20	85,19	85 —	85,18	85,17	85,19	85,19	85,20
Corona norvegese	89,21	89,21	89,20	89,21	88,90	89,20	89,23	89,21	89,21	89,18
Corona svedese	123,015	123,015	123,10	123,015	123,20	123,05	123 —	128,015	123,01	123,30
Fiorino olandese	180,62	180,62	180,70	180,62	181 —	180,60	180,61	180,62	180,62	181,60
Franco belga	13,238	13,238	13,2375	13,2380	13,265	13,22	13,231	13,238	13,23	13,26
Franco francese	115,25	115,25	115,15	115,25	115,40	115,25	115,14	115,25	115,25	115,43
Lira sterlina	1363,65	1363,65	1363,95	1363,65	1363,75	1363,65	1363,50	1363,65	1363,65	1369 —
Marco germanico	182,48	182,48	182,55	182,48	182,50	182,45	182,47	182,48	182,48	182,90
Scellino austriaco	25,2175	25,2175	25,20	25,2175	25,25	25,20	25,20	25,2175	25,21	25,26
Escudo portoghese	21,8050	21,805	21,78	21,8050	21,75	21,80	21,78	21,8050	21,80	21,80
Peseta spagnola	9,20	9,20	9,20	9,20	9,205	9,20	9,197	9,20	9,20	9,21
Yen giapponese	1,946	1,946	1,95	1,946	1,94	1,94	1,939	1,946	1,94	1,94

Media dei titoli del 12 dicembre 1972

Rendita 5 % 1935	101,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
» 5 % (Ricostruzione)	93,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
» 5 % (Città di Trieste)	93,375
» 5 % (Beni esteri)	93,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,175
» 5,50 % » » 1968-83	96,325
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,575
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1972

Dollaro USA	583,475
Dollaro canadese	582,975
Franco svizzero	154,525
Corona danese	85,18
Corona norvegese	89,22
Corona svedese	123,007
Fiorino olandese	180,615
Franco belga	13,238
Franco francese	115,195
Lira sterlina	1363,575
Marco germanico	182,475
Scellino austriaco	25,209
Escudo portoghese	21,792
Peseta spagnola	9,198
Yen giapponese	1,942

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1972 al 13 settembre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1891/72, alla esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	—
	II. zucchero greggio:	
	(a) zuccheri canditi	**4,60 (1)**
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(12472)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma del regolamento (CEE) n. 2004/72.

(in unità di conto per 100 kg — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	9,75
		Peso netto
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso . .	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(12467)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1866/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	5,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	36,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	10,80
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle voci 18.06 B, 21.07 C e 19.08 della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1259/72	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	100,00

(12470)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di consigliere in prova

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di consigliere in prova (ruolo amministrativo categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche o in sociologia o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche o politico-sociali o politiche e amministrative o in scienze coloniali.

In deroga al requisito del possesso di uno dei diplomi di laurea sopra indicati e fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti, può partecipare al concorso il personale in servizio presso l'Istituto che rivesta una qualifica non inferiore a segretario di 2ª classe ed equiparate del ruolo amministrativo della categoria di concetto, purchè sia in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza;

b) età non superiore a 32 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello Istituto;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2, specificando quindi il diploma di laurea posseduto. Il personale in servizio allo istituto con qualifica non inferiore a segretario di 2ª classe ed equiparate del ruolo amministrativo della categoria di concetto sprovvisto di uno dei diplomi di laurea prescritti, dovrà dichiarare di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, specificando il titolo di studio posseduto;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda, gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incarico dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà così composta:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

due funzionari dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un docente universitari delle materie su cui vertono le prove di esame o un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello o un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti;

il direttore generale o un vice-direttore generale dello istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica di direttore centrale.

Segretario:

un funzionario della Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alle categorie direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto di sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

a) tre prove scritte:

1) diritto privato;

2) diritto pubblico;

3) diritto della previdenza sociale con particolare riguardo alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) una prova orale:

1) le materie delle prove scritte;

2) elementi di diritto penale:

dei reati in generale (reo, persona offesa del reato, reato, pene e sanzioni civili);

delitti in particolare (contro la pubblica amministrazione; contro la fede pubblica; contro le persone; contro il patrimonio).

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 3), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti indicati nell'allegato n. 4.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Sempre entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno indicare, in ordine di preferenza, le sedi alle quali, in caso di nomina, aspirano essere assegnati.

La mancanza di segnalazione significherà che il concorrente non ha preferenze da indicare.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi per lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani di caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

In relazione a quanto stabilito al successivo art. 9, la graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà formata dal comitato esecutivo tenuto conto delle precedenze (riserva di posti) stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi).

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori, nomina in prova e nomina in ruolo dei vincitori.

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il comitato esecutivo procederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nelle assegnazioni alle sedi si terrà conto dell'ordine della graduatoria e della prima preferenza dichiarata a tal fine dai candidati ai sensi del precedente art. 7.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sottoelencati documenti entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio prescritti;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che — secondo quanto prescritto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 — è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati ammessi all'impiego che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di consigliere.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

Aumento dei posti messi a concorso e nomina degli idonei in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori

In sede di approvazione della graduatoria di merito del concorso, il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà aumentare i posti messi a concorso degli ulteriori posti che risulteranno disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Tale aumento non potrà essere superiore ad un decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 24 ottobre 1972

Il presidente
PULCI

Il direttore generale
BOSIO

ALLEGATO 1

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b)*, e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

RACCOMANDATA R. R.

Schema di domanda

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L.
Servizio del personale Via IV Novembre, 144 — 00187 ROMA

l sottoscritt. (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. a il (2) . domanda di essere ammess a partecipare al concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di consigliere in prova (ruolo amministrativo categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine l sottoscritt. dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (4);

d) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (5) .;

e) di non aver riportato condanne penali (6);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso e di essere cessat. a causa di (7);

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione

l sottoscritt. dichiara inoltre:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli verrà assegnata;

di essere residente nel comune di (provincia di .) (8).

l sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (9) (cognome e nome) . (via, piazza, ecc.) n. (località provincia) (codice di avviamento postale).

. . l . . sottoscritt. si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dall'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data

Firma
(autentica) (10)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 al bando.

(4) Gli aspiranti in servizio all'Istituto, sprovvisti di uno dei diplomi di laurea prescritti, dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, specificando il titolo di studio posseduto; inoltre,

essi dovranno dichiarare la qualifica rivestita (che, ai fini della ammissione al concorso non deve essere inferiore a segretario di 2ª classe ed equiparate del ruolo amministrativo della categoria di concetto).

(5) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(6) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione). Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

A) *Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito*:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa, ovvero un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento, potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero dal competente istituto assicuratore, comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

B) *Ai fini del beneficio della precedenza della nomina* (riserva di posti), gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti, profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

(12834)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di chirurgia pediatrica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento della idoneità del personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di chirurgia pediatrica nominata con decreto ministeriale 11 settembre 1972 e modificata con decreto ministeriale 7 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di chirurgia pediatrica con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Di Iorio Gennaro, nato a Barano di Ischia il 17 luglio 1934 — punti 75 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12724)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di medicina generale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento della idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di medicina generale nominata con decreto ministeriale 4 luglio 1972 e modificata con decreti ministeriali 12 luglio 1972 e 19 luglio 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di medicina generale con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Martines Carmelo, nato a Tripoli il 16 marzo 1934 — punti 80 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12725)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di neurologia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento della idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di neurologia nominata con decreto ministeriale 17 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di neurologia con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Spinola Gianfranco, nato a Bologna il 25 gennaio 1932 punti 80 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12818)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di ostetricia e ginecologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento della idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di ostetricia e ginecologia nominata con decreto ministeriale 18 settembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di ostetricia e ginecologia con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Gabriele Pasquale, nato a Sannicandro Garganico il 26 ottobre 1932 punti 76 su 100
2. Rizzi Nicola, nato a Bologna il 10 ottobre 1928 » 74 »
3. Buonocore Fortunato, nato a Roma l'11 ottobre 1919 » 72 »
4. Bracale Roberto, nato a Tripoli il 28 agosto 1923 » 71 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12723)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di otorinolaringoiatria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di otorinolaringoiatria nominata con decreto ministeriale 12 settembre 1972 e modificata con decreto ministeriale 11 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di otorinolaringoiatria con il punteggio a fianco indicato:

1. Rizzo Giovanni, nato a Pantelleria il 1° settembre 1931 punti 75 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12721)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a sei posti di operaio permanente di 2ª categoria con la qualifica di meccanico.

Nel Bollettino Ufficiale n. 3 del mese di marzo 1972 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 368 (10)P.I.a.3 del 22 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1972, registro n. 2, foglio n. 226, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sei posti di operaio permanente di 2ª categoria con la qualifica di meccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale n. 690 del 20 maggio 1970.

(12841)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1971, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 15 giugno 1971;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di detta commissione prof. Giuseppe Ferrari, il quale ha fatto presente di trovarsi nella impossibilità di assolvere le relative funzioni;

Vista la nuova designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Il prof. Piero Bellini, ordinario di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti indetto con decreto presidenziale 15 giugno 1971, in sostituzione del prof. Giuseppe Ferrari, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1972

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 291

(12765)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, ***redattore***

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.